



## *Provincia di Vicenza*

*Furto Capitolato 2018*

### **Lotto 6** COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL FURTO

#### TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo		
1	Importo premio annuo	75		
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: <b>punti 75 per importo più basso diviso ogni altro importo</b>				
Al punteggio così ottenuto saranno aggiunti o detratti i seguenti punteggi				
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B
2	Franchigie		10	0
3	Limiti di indennizzo		10	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti				
N°	Elementi di valutazione		SI	NO
4	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto*		5	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.				



# Provincia di Vicenza

Furto Capitolato 2018

## SCHEDA DI OFFERTA

### Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa contro i rischi del furto, alle seguenti condizioni economiche:

Beni / Eventi	Somme assicurate	Aliquota imponibile pro mille	Premio imponibile complessivo annuo
Beni mobili	155.000.000,00 €		
Denaro e valori comunque custoditi	5.000,00 €		
Denaro e valori in cassaforte	50.000,00 €		
Beni mobili di valore storico artistico	50.000,00 €		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Imposte

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere)

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE

(Inferiore alla base di gara)

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

A	Franchigie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
B	Limiti di indennizzo	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
C	Ufficio sinistri nella regione Veneto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente

☐ nella forma della coassicurazione( art. 1911 Cod. Civ. ), così ripartita:

1 Società delegataria \_\_\_\_\_ Quota % \_\_\_\_\_

2 Società coassicuratrice \_\_\_\_\_ Quota % \_\_\_\_\_

3 Società coassicuratrice \_\_\_\_\_ Quota % \_\_\_\_\_

..... Quota % \_\_\_\_\_

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_



# Provincia di Vicenza

*Furto Capitolato 2018*

## Lotto 6 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL FURTO

### Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società assicura nella forma a "Primo Rischio Assoluto", con rinuncia cioè all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.:

- a) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della PROVINCIA DI VICENZA - di seguito denominata Amministrazione - nonché le cose di terzi che essa abbia in *possesso a qualsiasi titolo*, uso o affitto oppure assunti in custodia con specifico provvedimento od in ottemperanza a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione
- b) DENARO, TITOLI e VALORI in genere di proprietà della Amministrazione o di terzi (compresi buoni pasto):
- b1) riposti e chiusi in casseforti, armadi corazzati, e simili
  - b2) comunque sottochiave, esclusivamente durante l'orario di apertura degli uffici
  - b3) trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori

per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- FURTO, come definito dall'art. 624 del Codice Penale
- FURTO con strappo
- RAPINA, come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate
- ESTORSIONE, come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra citati:

1. per riparare i guasti ai locali, agli infissi ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli;
2. per risarcire i danni arrecati alle cose assicurate e di quelli arrecati all'interno dei locali contenenti le stesse, da atti vandalici o dolosi;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) dell'importo di danno risarcibile;
4. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto.

Gli importi risarcibili di cui ai suddetti punti 1) e 3) si intendono in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia e/o scoperto e/o con il massimo di risarcimento per singolo dell'importo sotto specificato nei casi previsti:

Franchigie / Scoperti (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B
Per ogni sinistro	250,00 €	500,00 €
Per mezzi di chiusura insufficienti	10% con il minimo di 250,00	10% con il minimo di 500,00
Per servizio portavalori (art. 2 punto 2)	10% con il minimo di 250,00	10% con il minimo di 500,00

Limiti di risarcimento (per sinistro e anno assicurativo)	OPZIONE A	OPZIONE B
Per guasti ai locali, agli infissi ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati	50.000,00 €	25.000,00 €
Per atti vandalici o dolosi	50.000,00 €	25.000,00 €



## *Provincia di Vicenza*

### *Furto Capitolato 2018*

Per ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico	50.000,00 €	10.000,00 €
Per servizio portavalori (art. 2 punto 2)	10.000,00 €	7.500,00 €

#### Art. 2 (Efficacia e limitazioni della garanzia)

1. La garanzia furto è operante:
  - per i beni di cui all'art. 1 lett. a), b1) e b2), unicamente qualora gli stessi siano posti entro locali od immobili di proprietà dell'Amministrazione od in uso alla stessa;
  - e, per i beni lett. a), se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante:
    - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre, delle pareti, dei soffitti, dei lucernari
    - b) apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, o congegni elettronici
    - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale
    - d) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.
2. Per il denaro, titoli e valori di cui all'art. 1 lett. b3), la garanzia è estesa al:
  - FURTO avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto
  - FURTO con strappo
  - FURTO con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,ma è operante unicamente:
  - per le persone di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 66 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

#### Art. 3 (Somme assicurate - Reintegro)

Gli importi indicati nella scheda di conteggio allegata rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (della cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

#### Art. 4 (Esclusioni)

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane ed alluvioni.

#### Art. 5 (Denuncia del sinistro)

In caso di sinistro l'Amministrazione provvederà a:

- darne avviso per iscritto alla Società od all'ufficio incaricato entro quindici giorni dall'evento o da quando ne è venuta a conoscenza, specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria
- fornire alla Società entro i 60 giorni successivi all'evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché trasmettere una copia della denuncia fatta all'Autorità
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società - la procedura di ammortamento



## ***Provincia di Vicenza***

### ***Furto Capitolato 2018***

- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Amministrazione sono a carico della Società, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente.

#### **Art. 6 (Determinazione dell'ammontare del danno)**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 7 (Recupero delle cose rubate)**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Amministrazione non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Amministrazione ha facoltà di conservare la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Amministrazione.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

#### **Art. 8 (Costituzione del premio)**

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati nella allegata scheda di conteggio del premio.

#### **Art. 9 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)**

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;
- b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

#### **Art. 10 (Procedure per la valutazione del danno)**

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

#### **Art. 11 (Assicurazione per conto di chi spetta)**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.



## ***Provincia di Vicenza***

*Furto Capitolato 2018*

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### **Art. 12 (Facoltà di recesso)**

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. e/o PEC. (Posta Elettronica Certificata).

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

### **Art. 13 (Durata del contratto)**

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o P.E.C. da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

### **Art. 14 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.